

N. 2306

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CARRARA, TOMASSINI, ASCIUTTI, STANCANELLI, POSSA, FOSSON, PINZGER, COLLI, CUFFARO, GRAMAZIO, DIGILIO, ESPOSITO, BONFRISCO, BODEGA, MASSIDDA, D'AMBROSIO LETTIERI, FIRRARELLO, CAMBER, BENEDETTI VALENTINI, ORSI, CORONELLA e LENNA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 LUGLIO 2010

Introduzione dell'articolo 660-*bis* del codice penale, in materia di turbativa, di ostacolo ed impedimento agli atti di caccia, di pesca ed alle attività degli impianti di cattura della fauna selvatica

Onorevoli Senatori. – Le pratiche della caccia e della pesca hanno connotato e condizionato la vita dell'uomo da tempo immemorabile: per secoli la sopravvivenza della specie umana è stata garantita proprio dalle catture degli animali selvatici e dei pesci a scopo di alimentazione.

In particolare, la caccia intesa in senso moderno, ovvero quella praticata con l'uso di armi da fuoco tecnologicamente affidabili, si è sviluppata ed evoluta in special modo a partire dai primi anni del secolo scorso, con connotazioni decisamente diverse dalle epoche precedenti.

Anche la pesca – in maggior misura quella praticata professionalmente – ha risentito dei progressi tecnologici.

Superata in gran parte la necessità di integrazione alimentare, oggi la pratica venatoria ha assunto valenze di segno diverso. Da un lato essa si connota come patrimonio culturale tramandato di padre in figlio, elemento di una tradizione legata fortemente alla terra ed ai valori della ruralità, oggi in significativa riaffermazione, sia pure provata dagli inevitabili sviluppi imposti dalla società moderna che vede una notevole parte della popolazione vivere e lavorare nelle città e nei centri urbani e metropolitani.

Per altro profilo, l'attività venatoria risponde ora più che in passato ad esigenze di carattere tecnico-gestionale, nel cui contesto si inserisce quale fattore di interazione con le dinamiche delle popolazioni di fauna selvatica.

Attraverso la caccia, esercitata nelle sue diverse forme, è possibile coadiuvare infatti la ricerca e la conservazione di un equilibrio che le mutate condizioni ambientali non potrebbero da sole più garantire.

L'esercizio venatorio interviene, ad esempio, in tutta evidenza con l'insostituibile funzione del prelievo in selezione, indispensabile per la ricostituzione ed il miglioramento del patrimonio genetico degli ungulati: grazie ad una avveduta gestione oggi cervi, caprioli, daini e cinghiali popolano in quantità cospicua le dorsali di molte regioni italiane, occupando addirittura zone dove talune specie (si veda il caso emblematico del cervo) erano assenti da molti anni.

La gestione venatoria, dunque, ha assunto all'attualità valenza di efficace strumento di «regolazione» della fauna attraverso una serie mirata di interventi che non si estrinsecano più, come in passato, esclusivamente in azioni di prelievo di animali dall'ambiente.

Non a caso il provvedimento di maggior rilievo della normativa italiana di settore – tra le più restrittive d'Europa, non è superfluo rammentarlo – è la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio».

La legge n.157 del 1992 è «integrata» dal sistema delle leggi regionali, attraverso le quali le Regioni hanno «localizzato» la gestione della fauna selvatica in ragione delle peculiarità orografiche e floro-faunistiche del territorio.

Il ruolo innegabilmente rilevante dell'attività venatoria è comprovato, peraltro, dall'attuale significativa consistenza e varietà del patrimonio faunistico italiano, attestata in diverse circostanze anche dall'ex Istituto nazionale della fauna selvatica, ora Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

Più volte nel corso di convegni scientifici è stata sottolineata, da studiosi ed addetti ai

lavori, la circostanza che soprattutto la grossa fauna ungulata gode di ottima salute e fa registrare numeri elevati.

Ciò nonostante, va segnalato come l'attività venatoria, e quella della pesca, abbiano trovato, e trovino, anche l'opposizione da parte di chi è ideologicamente contrario a tali forme di prelievo.

Nulla quaestio, finché ci si assesta su un dissenso correttamente vissuto, argomentato ed esplicitato.

Purtroppo nel nostro Paese sono stati registrati casi in cui da un libero e civile scambio di opinioni e vedute si è passati, da parte di taluni sedicenti «animalisti-ambientalisti», a vie di fatto sfociate in episodi anche eclatanti, trasformando l'opposizione ideologica in manifestazioni connotate da atti di vero e proprio «ostruzionismo».

La cronaca si è occupata di appostamenti di caccia dati alle fiamme o danneggiati gravemente da sedicenti «nuclei anticaccia» e da altre sigle variopinte, di gomme tagliate ad auto di cacciatori nonché di numerose azioni di disturbo messe in atto da individui presentatisi con sirene e campanacci sui terreni di caccia al solo scopo di ostacolare l'esercizio dell'attività venatoria da parte degli aventi diritto i quali, non sarà superfluo rammentarlo, sono cittadini italiani accomunati, oltre che dalla passione per la vita all'aria aperta, dalla primaria qualità della «incensuratezza penale».

È appena il caso di ricordare come, fra l'altro, l'esercizio della caccia sia subordinato al possesso di particolari requisiti psico-fisici ed al conseguimento di una abilitazione tecnica, non facile ad ottenersi, rilasciata dalle strutture pubbliche competenti.

A questi cittadini lo Stato – che esige il pagamento di una tassa di concessione governativa annuale, al pari delle Regioni che ne riscuotono una, egualmente annuale, a titolo di concessione regionale – deve assicurare la possibilità di esercizio dell'attività che ha autorizzato attraverso apposite licenze.

Lo Stato stesso deve soprattutto garantire l'ordine pubblico e la pubblica tranquillità, e non solamente nell'interesse dei cacciatori e dei pescatori.

Scaturisce dalle sopraesposte riflessioni l'esigenza di introdurre nel codice penale una norma, con valenza deterrente, che valga a rendere effettiva la tutela dell'ordine e della tranquillità che potrebbero uscire turbati e messi in pericolo dal «contatto» tra sedicenti amanti della natura, determinati a disturbare e/o ostacolare l'attività venatoria, ed i cacciatori intenti a svolgere la pratica in campagna.

Analoga esigenza deve affermarsi per l'attività della pesca, atteso che anche nei confronti della stessa si levano voci di dissenso sempre più frequenti e tali da non poter escludere l'adozione di qualche «iniziativa» clamorosa nei confronti dei relativi praticanti.

Anche gli impianti di cattura della fauna selvatica previsti dall'articolo 4 della citata legge n. 157 del 1992, come è stato riferito, sono stati purtroppo oggetto di atti vandalici da parte di persone ideologicamente contrarie alle attività ivi svolte, tra le quali si registrano la cattura e l'inanellamento di uccelli selvatici.

Dalle riferite premesse scaturisce l'esigenza, fortemente avvertita, di proporre, con il presente disegno di legge, l'introduzione nel codice penale del reato di « Turbativa, ostacolo ed impedimento agli atti di caccia, di pesca ed alle attività degli impianti di cattura della fauna selvatica».

La vicina Repubblica Francese, che ha vissuto episodi di forti contrasti tra cittadini contrari alle pratiche venatorie e cittadini cacciatori, avvertendo la necessità di intervenire sul fenomeno in questione, ha approvato il decreto n. 2010-603 del 4 giugno 2010 del Ministero dell'Ecologia, dell'Energia, dello Sviluppo Duraturo e del Mare, incaricato delle tecnologie verdi e dei negoziati sul clima, che prevede e punisce l'illecito di

«Ostruzionismo a un atto di caccia» («Obstruction à un acte de chasse»).

Il presente disegno di legge propone, ritenendo opportuno un analogo intervento legislativo, l'inserimento dell'articolo 660-bis nel Libro Terzo, Titolo I, Capo I, Sezione I, (§ 1) del codice penale, che si occupa, com'è noto, delle contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica.

Si tratta di un articolo unico che consta di tre commi.

Al primo comma viene punita la condotta di chi, con un atto volontario, ponga in essere una turbativa nei confronti di cittadini che si trovino impegnati in una attività di caccia o di pesca.

Sono altresì punite le condotte di coloro i quali concretizzino con il proprio comportamento veri e propri ostacoli all'esercizio della caccia e della pesca o, in casi estremi, le impediscano nella loro estrinsecazione, di modo che l'azione di caccia o di pesca non possa avere libero e tranquillo svolgimento.

L'illecito è inquadrato nell'ambito delle contravvenzioni, coerentemente con le altre fattispecie di reato di cui al riferito paragrafo 1 del codice penale.

Per la violazione si propone la sanzione, prevista in via alternativa, dell'arresto o del-

l'ammenda, nelle misure rispettivamente indicate.

Al secondo comma si punisce la condotta di chi ostacola le attività degli impianti di cattura della fauna selvatica previsti dall'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dove, al comma 1, viene disciplinata la cattura di mammiferi ed uccelli a scopo di studio e di ricerca scientifica. Il comma 3 del medesimo articolo contempla la possibilità di cattura di uccelli per il successivo inanellamento e la cessione a fini di richiamo, attività che peraltro può essere svolta esclusivamente negli impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e soltanto da personale qualificato e valutato idoneo dall'ISPRA.

Pur nella diversa finalità perseguita pare opportuno che le due tipologie di attività svolta negli impianti vengano garantite anche attraverso una adeguata tutela assicurata dalla previsione di una sanzione penale.

Al terzo comma, infine, è previsto l'inasprimento delle sanzioni di cui ai commi precedenti con irrogazione di pena congiunta e non più alternativa per le azioni «di gruppo» certamente più insidiose, per le quali deve essere disposto un intervento assistito, soprattutto nella prospettiva di prevenzione del reato, da maggior efficacia deterrente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 660 del codice penale, è inserito il seguente:

«Art. 660-bis. - (Ostruzionismo agli atti di caccia, di pesca ed alle attività degli impianti di cattura della fauna selvatica). – Chiunque, nei luoghi in cui si praticano l'attività venatoria e piscatoria, compie deliberatamente atti in qualunque modo idonei a turbare, ad ostacolare o ad impedire azioni di caccia o di pesca, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a 1.200 euro.

La sanzione di cui al primo comma si applica altresì a chiunque deliberatamente turbi, ostacoli o impedisca l'attività degli impianti di cattura della fauna selvatica di cui all'articolo 4, commi 1 e 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Se i fatti di cui ai commi primo e secondo sono commessi da due o più persone si applica la pena dell'arresto fino a dodici mesi e dell'ammenda fino a 2.400 euro».